



**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL  
TURISMO E DEL TERZIARIO**

**Trieste, 26 settembre 2003**  
34135 – V.le Miramare, 19  
Tel. 040 3775710  
Fax 040 3775796

*Servizio dell'Incentivazione Commerciale  
e del Terziario*

**Prot.** 10422/COMM.  
**Rif.** prot. 16717 dd. 17 settembre 2002

Al Comune di

**Alleg.**

**Oggetto:** Somministrazione – Strutture in precario e ampliamento superficie.

In riferimento alla nota citata a margine di codesto Comune e relativa alla problematica di cui all'oggetto, come già illustrato nella circ. prot. 7532/COMM. dd. 18 agosto 1997 (pag. 15), si ribadisce che non sussiste attualmente alcun obbligo di “denuncia” o di “domanda” di autorizzazione per gli ampliamenti di superficie degli esercizi di somministrazione (ampliamenti che vanno comunque comunicati al Comune ai fini delle relative verifiche di legge: controlli edilizi, di sorvegliabilità, ecc.), in quanto con l'entrata in vigore della L. 287/1991 è stata tolta la possibilità di fissare limiti di superficie per questi esercizi, di conseguenza risulterebbe incomprensibile la *ratio* di assoggettare la fattispecie a qualche provvedimento amministrativo.

Per ciò che concerne invece le cosiddette “costruzioni in precario”, poiché trattasi di ipotesi diversa ad esempio da quella di posizionare sul marciapiede tavolini e sedie, quindi attrezzature totalmente amovibili, sulla base di una semplice occupazione di suolo pubblico (e quindi non può parlarsi di ampliamento in senso proprio), il discorso attinente i gazebo, chioschi e simili deve svilupparsi invece in maniera più articolata e questo già ai sensi della definizione di bene immobile contenuta nell'articolo 812 del codice civile, per il quale sono beni immobili pure *gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio*.

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ritiene in ogni caso necessari i provvedimenti concessori edilizi del Comune per i manufatti prefabbricati, anche se

non infissi o incorporati al suolo mediante fondazioni, ma che per forza di gravità si immedesimano con il terreno sottostante, quando non siano destinati ad un uso temporaneo e ad esigenze contingenti (Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 1986, n. 410; TAR Lombardia, Milano, 27 settembre 1988, n. 312), escludendosi di conseguenza il carattere della precarietà (e quindi affermandosi la necessità della concessione edilizia) in relazione ad un chiosco prefabbricato per lo svolgimento di attività stagionali (ossia dai 60 ai 180 giorni), in quanto esso, *pur se non infisso al suolo, ma solo aderente in modo stabile*, è destinato ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226).

Alla luce di quanto sopra, è opportuno domandarsi: *fino a che punto, sotto il profilo edilizio*, questi "prefabbricati" realizzano un ampliamento della superficie di un già esistente esercizio di somministrazione? Per aversi ampliamento, nel significato tecnico, la nuova superficie *non deve forse compenetrarsi con quella originaria e formare un'unica entità*? Se poi in questi prefabbricati si compiono delle vere e proprie operazioni di manipolazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, magari con un'apposita autorizzazione sanitaria, il tutto distinto dall'esercizio principale, *non siamo forse di fronte ad un autonomo e nuovo "locale"*?

La scrivente Direzione ha sempre nutrito delle forti perplessità sull'abitudine di installare gazebo quali "pertinenze" di esercizi pubblici, ha comunque invitato i Comuni ad un approfondito accertamento caso per caso e, laddove in presenza dei legittimi presupposti, si è sollecitato il rilascio di un'apposita autorizzazione stagionale o temporanea (in merito alle autorizzazioni temporanee, vedasi circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, pag. 7).

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr